



DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.

Procedura di affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'organo sito in aula 21 della sede principale istituzionale.

CIG: Z2536A09EC

IL DIRETTORE

Considerata l'istanza del M° Emanuele Cardi, prot. n. 5575-2022, munita di autorizzazione direttoriale, con la quale domandava l'esecuzione di lavori manutentivi a carattere straordinario sull'organo sito in aula 21 della sede principale istituzionale al fine di mantenere in perfetto stato di conservazione lo strumento ed ampliarne la possibilità di utilizzo nell'ambito del repertorio barocco;

Considerato che la prestazione consiste nella modifica del registro Sesquialtera a due scatti in Quinta (primo scatto) e Flauto in XII (secondo scatto) con sostituzione della stecca del registro in modo da disporre l'alternanza dei due registri e non la sommatoria come attualmente previsto; la sostituzione del registro Principale 4° con Sesquialtera 2 file; la sostituzione del registro Ottava 2° con Gemshorn 2°; la pulizia, la revisione, la regolazione, il controllo dell'intonazione e l'accordatura di tutto lo strumento;

Considerato che il docente, nell'istanza prot. n. 5575-2022, responsabilmente dichiarava che la prestazione può essere eseguita soltanto dal costruttore dello strumento, l'operatore economico Andrea Zeni & C. S.n.c., specializzato in costruzione e restauro di organi a canne;

Considerato che, sulla base della natura dell'intervento da realizzare, la valutazione comparativa di più offerte non risulta attuabile giacché si tratta di un'opera che può essere resa in via esclusiva dal creatore della rappresentazione artistica unica dotata di caratteristiche peculiari;

Considerato che si tratta di un lavoro complementare a quanto posto in essere dal fabbricante originario, destinato al ripristino del manufatto esistente. Il cambiamento di operatore determinerebbe il rischio di mutamento e installazione di elementi con caratteristiche differenti, paventando il rischio di incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate e cagionando un danno economico cospicuo derivante dalla destinazione impropria di risorse pubbliche;

Considerato che non esistono soluzioni alternative ragionevoli dal punto di vista tecnico e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

Considerato che solo l'operatore è detentore del know-how, quale complesso di cognizioni, esperienze e abilità operative necessarie per il corretto impiego e il miglioramento tecnico-qualitativo dello strumento;

Considerato che l'intervento consiste in parte nella ripetizione di attività analoghe già affidate all'operatore a condizioni conformi al progetto iniziale negli anni 2014-2018, precludendo la possibilità di altrui intervento ed evidenziando l'assenza di affidamenti alternativi percorribili per l'esecuzione dello stesso;

Considerata l'istanza di preventivo di spesa, prot. n. 5576-2022, trasmessa via pec dall'Ufficio Acquisti all'operatore economico ANDREA ZENI & C. S.n.c., che postulava per gli interventi descritti un importo pari ad € 11.700,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 2.574,00 = € 14.274,00), comprensivo di costi di viaggio, vitto e alloggio per il personale impegnato, prot. n. 5734-2022. Le parti concorderanno insieme i tempi di esecuzione dalla ricezione dell'ordine;



Considerata la disamina infruttuosa del Collaboratore Area III Immacolata Pronestì di attivazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione di un'apposita Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A.;

Considerato che l'art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che l'importo massimo di affidamento è pari a € 11.700,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 2.574,00 = € 14.274,00). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 2.1.2 - CAP. 602;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

Considerato che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa



Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Area III Immacolata Pronestì;

Visti:

- L'art. 36 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013" – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

DECRETA

L'affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'organo sito in aula 21 della sede principale istituzionale all'operatore economico ANDREA ZENI & C. S.n.c. ad un costo di € 11.700,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 2.574,00 = € 14.274,00). La presente spesa graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 2.1.2 - CAP. 602.

Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.3 Linee Guida Anac n. 4.


Non deve sussistere alcun motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e l'operatore economico deve essere in possesso dell'idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali.

Ad avvenuta esecuzione della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia. L'Istituzione, preso atto della regolarità dei lavori e della società nei confronti di INPS e INAIL all'interno del DURC, procederà al pagamento.

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata corrispondenza dei lavori al postulato o di distruzione e deterioramento dello strumento senza aver provveduto in al più n. 7 giorni dalla segnalazione via peo da parte della stazione appaltante a porre rimedio.

Sono vietati l'avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto *ex art.* 105 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore, pena l'esclusione iniziale o la successiva risoluzione del rapporto e le conseguenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.



In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento nei termini concordati tra le parti successivamente alla ricezione dell'ordine, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

In fede
Cosenza, lì 06.06.2022

Il Direttore
M° Francesco Perri